

COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - "IMU"**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 12 Luglio 2012.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29 Aprile 2013.

La deliberazione ed il Regolamento sono divenuti esecutivi in data 8 Giugno 2013 per decorrenza dei termini.

Codognè, lì 12 giugno 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to (Tonon Francesca)

INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	4
Art. 2 – Assimilazioni ad abitazione principale _____	4
Art. 3 - Pertinenze _____	3
Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	4
Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli _____	5
Art. 6 - Fabbricati inagibili e inabitabili _____	4
Art. 7 - Interessi, rimborsi e compensazione _____	4
Art. 8 - Versamenti minimi _____	5
Art. 9 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento _____	5
Art. 10 - Accertamento con adesione _____	5
Art. 11 - Disposizioni finali _____	6

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni e modificazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e successive integrazioni e modificazioni,
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

¹Art. 2 – Assimilazioni ad abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:
 - l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
2. Nei casi di cui al precedente comma, la maggiorazione della detrazione prevista per gli anni 2012 e 2013 per i figli di età non superiore a 26 anni, si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile considerato abitazione principale.

Art. 3 Pertinenze

1. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo può dichiarare quale intende considerare come pertinenza dell'abitazione principale, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione; in assenza di dichiarazione si considera come tale quella eventualmente accatastata unitamente all'abitazione e, in caso di più pertinenze accatastate, quella con la rendita più elevata per ogni categoria catastale.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, rilevato anche da atti (contratti, perizie, ecc.).
2. Con propria deliberazione la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, a fini indicativi e non vincolanti.
3. Nel caso in cui i contitolari di una medesima area applichino valori diversi, l'ufficio uniformerà tutti i contitolari al valore più elevato.

¹ Modificato con deliberazione di C.C. n. 15 del 29/04/2013, con effetto dal 01 gennaio 2013.

4. Nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero, la base imponibile è determinata dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. Il termine iniziale per il calcolo dell'imposta sull'area fabbricabile coincide con la data di inizio lavori, il termine finale coincide con la data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, con la data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato o utilizzabile o iscritto al catasto edilizio urbano. L'area da considerare fabbricabile è quella utilizzabile ai fini edificatori.

Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. L'assoggettamento come terreno agricolo opera se sussistono le condizioni di legge e se sui terreni non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione e non siano state presentate specifiche richieste per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso i terreni edificabili o per partecipare a strumenti attuativi.

Art. 6 - Fabbricati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati

1. La riduzione dell'imposta prevista per legge, si applica dalla data di presentazione della domanda per l'accertamento dell'inagibilità e inabitabilità oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità ed il mancato utilizzo.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'immobile deve essere inutilizzato, deve trovarsi in una situazione di degrado fisico e strutturale sopravvenuto ovvero, deve essere diroccato, pericolante, con evidenti e vistosi cedimenti della struttura verticale (muri) e/o orizzontale (solai, copertura), non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, privo di allacciamento ai servizi di rete, reso inaccessibile (con apposizione di lucchetti, travi, recinzioni) vista la pericolosità dell'immobile stesso.
3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Art. 7 – Interessi, rimborsi e compensazione

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal comma 1 del presente articolo.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a € 10,00 a titolo di imposta. Le somme da rimborsare, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 8 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno dal contribuente e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 9 - Dilazione del pagamento delle somme dovute da avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza, idonea documentazione (dichiarazioni dei redditi, bilanci, documenti da istituti di credito, autocertificazioni, ecc.) atta a comprovare la temporanea situazione di difficoltà finanziaria.
4. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.
5. Non si concede, in ogni caso, il beneficio del pagamento rateale per debiti complessivamente inferiori a €100,00.

Art. 10 – Accertamento con adesione

1. Per l'azione impositrice del Comune è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997 e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997; per quanto compatibili con le vigenti disposizioni di legge, si applicano le norme di cui al "regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 28/2/2000 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio C.le n. 10 del 10.3.2010.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
2. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.